

SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Determinazione n. 7774 del 21/07/2022

SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S167-00060
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225): accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

RIFERIMENTO : 2022-S167-00060

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE

visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., Regolamento di esecuzione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (di seguito Regolamento);

visto il capo IV del medesimo Regolamento che individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020 la quale definisce i criteri di verifica dei requisiti di accreditamento degli enti richiedenti, con l'obiettivo prioritario di rispondere

all'esigenza di semplificazione e chiarezza dei procedimenti amministrativi e nella prospettiva di garantire sempre più alti livelli di qualità, specie nell'ambito di servizi che richiedono una sempre maggiore professionalità e aggiornamento delle competenze professionali oltre a maggior flessibilità, diversificazione e innovazione;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 570 del 9 aprile 2021 con la quale, a decorrere dall'anno 2021 e per gli anni successivi, sono stati anticipati alla data del 31 maggio i termini di presentazione delle domande di accreditamento e delle dichiarazioni annuali di permanenza dei requisiti previste dall'art. 14 del D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg., al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e formative la stipula delle convenzioni previste dal Regolamento nei tempi consoni all'inizio dell'anno scolastico di riferimento; vista la determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 24 di data 9 aprile 2021 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la procedura di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;

considerato quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale, approvato con deliberazione n. 425 di data 25 marzo 2019, la struttura responsabile dell'attuazione della procedura dell'accREDITamento in questione è individuata nel Servizio istruzione, in particolare, nell'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza;

vista la nota prot. n. 437811 di data 21 giugno 2022 con la quale la dirigente del Servizio istruzione ha nominato i componenti del gruppo di lavoro per la valutazione delle nuove domande di accREDITamento; considerato che entro il termine stabilito del 31 maggio 2022 è pervenuta la domanda acquisita al prot. n. 333932 di data 17 maggio 2022, di SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225), con la quale l'ente chiede l'accREDITamento per la seguente tipologia di servizio:

- servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);

RIFERIMENTO : 2022-S167-00060

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

visti gli esiti istruttori formulati dal gruppo di lavoro nella seduta intercorsa in data 22 giugno 2022, il quale, dopo una valutazione dei requisiti e delle condizioni per l'accREDITamento, ha espresso parere favorevole in merito al possesso, da parte dell'ente SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225), dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 1 lett. b), del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008 e specificati dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020;

visto il D. P. R. 445/00 il quale disciplina le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà e in deroga alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 del 23 dicembre 2010, si dispone che i controlli sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti di accREDITamento sono effettuati a posteriori, ad eccezione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e di notorietà rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia;

visto il Decreto legislativo 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 25 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

dato atto che ai fini del rilascio dell'accREDITamento oggetto del presente provvedimento, si è proceduto allo svolgimento delle verifiche riguardanti quanto previsto dall'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, inoltrando le richieste di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 8 giugno 2022 prot. n.

PR_TNUGT_Ingresso_0065500_20220608;

dato atto che in data 15 giugno 2022 sono stati rilasciati tramite Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) gli esiti relativi alla comunicazione antimafia comprovante l'insussistenza, nei confronti degli amministratori dell'ente SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225), delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto legislativo 159/2011;

visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale

competente gestisca e aggiorni il registro dei soggetti accreditati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;

dato atto che il procedimento amministrativo, per la domanda di accreditamento in oggetto, iniziato in data 1 giugno 2022, si conclude con l'adozione del presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm.

recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

tutto ciò premesso,

RIFERIMENTO : 2022-S167-00060

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

D E T E R M I N A

1. di rilasciare l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., all'ente SOS

Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225), per la seguente tipologia di servizio:

- servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);

2. di disporre l'iscrizione in via ordinaria dell'ente SOS Villaggio del Fanciullo di Trento Cooperativa di Solidarietà Sociale (codice fiscale 00380660225) nell'apposita sezione del registro dei soggetti accreditati, di cui all'art. 13 del D.P.P. 17-124/Leg. 8 maggio 2008;

3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del registro aggiornato degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

4. di dare atto che l'accreditamento ha durata annuale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il procedimento in oggetto, iniziato come indicato in premessa in data 1 giugno 2022, termina con la data di adozione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.

RIFERIMENTO : 2022-S167-00060

Pag 4 di 5 GZ - DB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Monica Zambotti RIFERIMENTO : 2022-S167-00060

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5